

quanto riguarda la nomina del personale, dal Ministero di grazia e giustizia.

Io ritengo che è più ragionevole il far dipendere gli uffici ipotecari dal Ministero di grazia e giustizia, perchè le loro funzioni principali sono di un servizio pubblico che garantisce i diritti dei privati; ma sarà il caso di discutere questo importante argomento quando si tratterà della sistemazione degli uffici ipotecari. Intanto però la Commissione ha creduto che fosse opportuno, per dare uniformità all'amministrazione, che anche la nomina degli impiegati ipotecari dipendesse dal ministro delle finanze, lasciando del resto vigenti dove lo sono quelle altre leggi che riguardano la giurisdizione sugli uffici ipotecari.

PRESIDENTE. L'articolo 20 viene modificato come segue dalla Commissione, d'accordo col Ministero:

« Art. 20. Quegli uffici ipotecari che già non siano costituiti sotto la dipendenza del Ministero delle finanze saranno pur essi sottoposti, per quanto riguarda la nomina del personale, la gestione delle tasse ipotecarie e la relativa malleveria nell'interesse dell'erario. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo così emendato, lo metto ai voti.

(È approvato.)

RESTELLI, relatore. Domando di parlare prima che sia data lettura dell'articolo seguente.

PRESIDENTE. Parli.

RESTELLI, relatore. La Commissione, d'accordo pure col Ministero, propone che dopo l'articolo 20 sia aggiunto il seguente, che prenderebbe il numero 21. Questa disposizione darà ragione all'onorevole Di Marco dell'aumento di tassa proposto all'articolo 2.

L'articolo 21 sarebbe così concepito:

« Dal giorno dell'attuazione di questa legge, i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per proprio conto alcun emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

« Per quelle provincie nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore dei conservatori per gli stati e copie delle iscrizioni, o certificati di non esistenza di iscrizioni, questi stati, copie o certificati, saranno stesi in carta bollata da lire due. »

È necessario che io dia alla Camera qualche schiarimento intorno a questo articolo. Come già dissi, per rendere uniforme in tutto il regno l'imposta delle tasse ipotecarie si è proposto di togliere gli emolumenti che in varie provincie d'Italia si danno ai conservatori delle ipoteche per gli identici servigi per cui vengono in forza di questa legge stabilite le tasse ipotecarie.

L'aver tolto questi emolumenti suggerì l'altra proposta di aumentare la misura della tassa proporzionale dai venticinque a trenta centesimi, e la tassa fissa da una lira a due. Vi sono però altri emolumenti che in alcune provincie del regno si corrispondono ai conservatori non già per un titolo identico a quello per cui sono pagate le tasse ipotecarie, ma per un servizio estraneo, come sarebbe l'emissione di copie, di estratti, di certificati; ora questa sorta di emolumenti sono mantenuti a favore dei conservatori.

Se questa massima si fosse sancita in questi semplici termini, ne sarebbe derivato un'ingiustizia, inquantochè vi sono provincie, per esempio la Lombardia, nelle quali le leggi esistenti non attribuiscono ai conservatori diritto ad emolumento di sorta.

Era dunque giusto che per queste provincie si supplisse in

qualche modo alla maggior spesa dell'emolumento che deve subire il contribuente.

Ora la Commissione, d'accordo col Ministero, credette di trovare il disimpegno nello stabilire che, mentre nelle altre provincie i certificati d'iscrizione vengono stesi su carta col bollo di cinquanta centesimi, in quelle dove l'emolumento non è dovuto siano stesi sopra carta col bollo di una lira, venendo così anche in questa parte ottenuta la maggior possibile eguaglianza di trattamento per tutte le provincie del regno.

PRESIDENTE. Il deputato Di Marco ha la parola. Permetta però ch'io rilegga prima l'articolo...

DI MARCO. Io domando precisamente che sia stampato questo nuovo articolo, e che la discussione sul medesimo sia sospesa. (No! no!)

PRESIDENTE. Fo notare all'onorevole Di Marco che molte volte avviene che si fanno alla Camera aggiunte di questo valore senza che siano stampate; nulladimeno, siccome egli fa questa proposta, domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

L'articolo 21 sarebbe così concepito:

« Dal giorno dell'attuazione di questa legge i conservatori delle ipoteche non potranno più esigere per conto proprio alcun diritto od emolumento per tutte quelle formalità ipotecarie per le quali è stabilita una tassa fissa o proporzionale in favore del regio erario.

« Per quelle provincie, nelle quali non è stabilito emolumento alcuno in favore del conservatore per gli stati o copie delle iscrizioni e per i certificati di non esistenza d'iscrizioni, questi stati, copie e certificati, verranno estesi in carta bollata da lire una. »

Se non vi sono opposizioni, l'articolo s'intenderà approvato.

MICHELINI. Domando di parlare, unicamente perchè desidero uno schiarimento.

Io chieggo se è intenzione del Ministero di aumentare lo stipendio ai conservatori delle ipoteche, ai quali con questa legge si tolgono gli emolumenti.

Se lo è, io dico che il Governo non può farlo senza autorizzazione del Parlamento; ci vuole una legge.

In caso contrario, benchè io non sia molto tenero per gli impiegati, che credo siano in generale soverchiamente pagati, mi sembrerebbe tuttavia, se non ingiusto, almeno poco conveniente di togliere ai conservatori una parte dello stipendio in modo improvviso e senza loro demerito.

Io ritengo che il Ministero non possa da sè aumentare questi stipendi.

Per mio conto voto per la conservazione agli insinuatori ed ai conservatori delle ipoteche degli emolumenti che loro spettano attualmente, perchè voterò dopo contro il divisamento che si ha di autorizzare il Ministero ad aumentare lo stipendio di questi impiegati.

Le cose possono continuare come sono finchè si provveda con legge generale all'organamento degli uffici d'ipoteca; perciò voterò contro il progetto di autorizzare il Ministero ad aumentare lo stipendio di questi impiegati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo della Commissione quale io l'ho letto.

(È approvato.)

Si propone che l'articolo 21, che diverrà il 22, sia sostituito dal seguente:

« Art. 22. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali a tutto ciò che occorre per l'applicazione della presente legge nelle varie provincie dello Stato, per